

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 05/03/2021 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, di n. 96 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 31/07/2024, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor), alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando le seguenti richieste: *"1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 852,01 in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al*

fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo".

Parte resistente, regolarmente costituita nel presente procedimento, eccepiva preliminarmente la diretta applicabilità dell'art. 6-bis del DPR n. 180/1950 al caso di specie. Con tale norma, infatti, il legislatore ha invitato gli intermediari di settore ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, così ingenerando in capo ai finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi "up-front" (non rimborsabili) e costi "recurring" (rimborsabili).

Il convenuto, inoltre, effettuava un espresso rinvio alla sentenza della CGUE C-555/21, in cui viene affermato che: "[l]'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito".

Ne deriva che la differenza rispetto ai principi della sentenza c.d. Lexitor è solo di "contesto" e non di "merito", in quanto se nei contratti di credito immobiliare è presente il "PIES", nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste il modulo "SECCI", così come evidenziato dall'orientamento di alcune Corti di merito.

In particolare non sarebbero rimborsabili i costi di intermediazione, in quanto inerenti a prestazioni già eseguite e rese da terzi in favore del consumatore, né le spese di istruttoria. Ne deriva anche la conseguente carenza di legittimazione passiva del convenuto in merito alla relativa richiesta.

Inoltre il conteggio estintivo veniva elaborato in conformità di quanto previsto nel contratto e nel c.d. modulo SECCI, le cui clausole, approvate espressamente dal cliente, specificavano gli oneri non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

La Consulta, infine, con sentenza n. 263/2022, statuiva che: "*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*" e, pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato.

L'intermediario, in sede di conclusioni, chiedeva al Collegio di dichiarare l'inammissibilità o, comunque, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

Il resistente eccepisce preliminarmente che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950. In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con il D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: "*All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*".

Il predetto articolo estende la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le

condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, giustificandosi tale estensione in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 3051/2024).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere gli oneri a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (*ex multis*, Collegio ABF Napoli, n. 10961/2023 e n. 7428/2024).

L'intermediario ha sollevato anche l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva per quanto concerne la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, atteso che il relativo compenso è stato versato all'intermediario del credito intervenuto in sede di stipula del contratto. Secondo la ricostruzione operata dal resistente, occorrerebbe fare riferimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C-555/21 ed alle norme in tema di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, fatte salve dall'art. 11-*octies* del D.L. 25/05/2021, n. 73 come da ultimo modificato dal D.L. 10/08/2023, n. 104.

Nel caso di specie risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, collaboratore dell'intermediario e verosimilmente legato allo stesso da un rapporto di mandato, in forza del quale l'agente svolge in nome e per conto dell'intermediario medesimo il collocamento di prodotti creditizi.

Ne deriva che la commissione prevista all'interno del contratto non è ricollegabile a una prestazione eseguita in favore del cliente e pagata per il tramite dell'intermediario, ma ad un costo del credito sostenuto dal resistente stesso in ragione della propria organizzazione della rete di vendita, da quest'ultimo traslato in capo al sovvenuto.

L'orientamento consolidato dell'Arbitro ritiene in tal caso sussistente la legittimazione passiva dell'intermediario, atteso che scelte organizzative operate da quest'ultimo non devono gravare sul ricorrente (*ex plurimis*, Collegio ABF Bari, n. 3642/2024; Collegio ABF Milano, n. 2083/2024).

Ne consegue che devono essere respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dal resistente.

Passando alla trattazione nel merito, il vigente art. 125-*sexies* T.U.B., come modificato dall'art. 11-*octies*, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: "*1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*".

Ai sensi dello stesso art. 11-*octies* del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: "*- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei*

contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni".

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: "*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".*

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in n. 96 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 39.

Parte ricorrente chiede la restituzione in proporzione lineare di € 384,75 per le commissioni di distribuzione nonché di ulteriori € 467,26 a titolo di commissioni di intermediazione, per un ammontare complessivo di € 852,01, oltre interessi e spese legali. L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensiva del modulo SECCI (da cui si evincono i costi del credito), la quietanza liberatoria ed il conteggio estintivo.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Le commissioni in favore dell'intermediario, di natura c.d. *recurring*, trovano esplicitazione anche nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente e risultano già restituite in sede di conteggio estintivo secondo il criterio definito contrattualmente, ovvero la c.d. "curva degli interessi", per l'ammontare di € 803,86 (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 4779/2024; Collegio ABF Milano, n. 11120/2023; Collegio ABF Napoli, n. 2202/2022), ragion per cui non spetta alcunché al ricorrente per tale causale. Le commissioni di distribuzione, invece, sono di natura c.d. *up front*, atteso che fanno riferimento ad attività preliminari alla stipula e, pertanto, devono essere rimborsate in proporzione agli interessi per l'ammontare di € 243,32.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire a parte ricorrente la somma di € 243,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Relativamente alla domanda di rimborso delle quote eventualmente versate in eccedenza per il contratto di finanziamento, invece, si rileva che l'istante non ha fornito al riguardo alcuna prova e, pertanto, tale domanda non può essere accolta.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante la natura seriale del ricorso e la mancata presenza di questioni giuridiche complesse (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF, n. 3498/2012, n. 6174/2016 e n. 4580/2025).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 243,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE